

**Modello metodologico procedurale e organizzativo
della valutazione ambientale di piani e programmi (VAS)**

PIANO PROVINCIALE DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E SPECIALI

1. INTRODUZIONE

1.1 Quadro di riferimento

Il presente modello metodologico, procedurale e organizzativo della valutazione ambientale del Piano Provinciale di Gestione dei Rifiuti Urbani e Speciali (di seguito PPGR) costituisce specificazione degli Indirizzi generali per la Valutazione ambientale di piani e programmi (D.C.R. 351/2007)) alla luce dell'entrata in vigore del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale".

Le province, sulla base del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (di seguito PRFR) disciplinato dall'art. 19 della l.r. 26/2003, elaborano con il concorso dei comuni i Piani provinciali di gestione dei rifiuti Urbani e Speciali (PPGR), ai sensi dell'art. 20 della l.r. 26/2003, nella logica della programmazione integrata dei servizi, nel rispetto dei principi di tutela della salute individuale e collettiva e della salvaguardia ambientale e garantendo la competitività del servizio.

Al comma 2, art. 20 della l.r. 26/2003 è previsto che i piani provinciali, in considerazione degli effetti significativi sull'ambiente che possono discendere dalle disposizioni in essi contenute, siano supportati dalla valutazione ambientale provinciale, che integra, in particolare con le informazioni di cui all'allegato 1, lettere f), g) e h) della Direttiva 2001/42/CE, la valutazione già compiuta dalla Regione.

1.1 Norme di riferimento generali

Legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 – Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche;

Legge regionale 12 luglio 2007, n. 12 – Modifiche alla legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche) ed altre disposizioni in materia di gestione dei rifiuti;

Legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 – Legge per il governo del territorio e successive modifiche e integrazioni (di seguito l.r. 12/2005);

Indirizzi generali per la Valutazione ambientale di piani e programmi, Deliberazione del Consiglio regionale 13 marzo 2007, n. VIII/351, (di seguito Indirizzi generali).

Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale", (di seguito d.lgs);

Direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente (di seguito Direttiva).

2. AMBITO DI APPLICAZIONE

2.1 Valutazione ambientale - VAS

La VAS è prevista per il PPGR, perché ricade nel settore della gestione dei rifiuti e definisce il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti elencati negli allegati I e II della direttiva 85/337/CEE, ai sensi del punto 4.2 lettera a) degli Indirizzi generali.

La VAS è prevista per il PPGR, per il quale, in considerazione dei possibili effetti sui siti, si ritiene necessaria una valutazione ai sensi degli articoli 6 e 7 della direttiva 92/43/CEE (e della Direttiva 79/409/CEE) così come definito al punto 4.2 lettera b). Lo studio di incidenza e la conseguente valutazione di incidenza, espressa dall'autorità preposta, sono integrate nella VAS come parte tematica autonoma.

I piani provinciali hanno efficacia quinquennale e sono sottoposti a revisione ordinaria ogni cinque anni. La prassi insegna che, durante i cinque anni si attuano difficilmente e molto lentamente le previsioni impiantistiche pertanto, decorso il termine si procede ad una totale revisione dello strumento; quest'operazione, nei contenuti, non si configura come "variante" piuttosto come un "nuovo PPGR", pertanto soggetto a VAS.

3. SOGGETTI INTERESSATI

3.1 Elenco dei soggetti

Sono soggetti interessati al procedimento:

- il proponente;
- l'autorità procedente;
- l'autorità competente per la VAS;
- i soggetti competenti in materia ambientale e gli enti territorialmente interessati;
- il pubblico.

Qualora PPGR si raccordi con altre procedure, come previsto dall'allegato 2, sono soggetti interessati al procedimento anche:

- l'autorità competente in materia di SIC e ZPS (punto 7.2 degli Indirizzi generali);
- l'autorità competente in materia di VIA (punto 7.3 degli Indirizzi generali).

3.2 Autorità competente per la VAS

L'autorità competente per la VAS, avente i requisiti di cui alla lettera i) – punto 2.0 degli Indirizzi generali, è individuata con atto formale reso pubblico mediante inserzione su WEB (vedi allegato 3).

Tale autorità è individuata all'interno dell'ente tra coloro che hanno compiti di tutela e valorizzazione ambientale.

E' altresì possibile che l'autorità competente per la VAS sia individuata in un team interdisciplinare che comprenda, oltre a coloro che hanno compiti di tutela e valorizzazione ambientale (i dirigenti e o responsabile delle strutture a ciò predisposte), anche il responsabile di procedimento del p/p o da altri soggetti aventi compiti di sovrintendere alla direzione generale dell'autorità procedente.

3.3 Soggetti competenti in materia ambientale ed enti territorialmente interessati

L'autorità procedente individua, nell'atto di cui al punto 3.2, i soggetti competenti in materia ambientale e gli enti territorialmente interessati, ove necessario anche transfrontalieri, da invitare alla conferenza di valutazione.

Di seguito sono indicati i soggetti da consultare obbligatoriamente:

- a) sono soggetti competenti in materia ambientale
 - ARPA;
 - ASL;
 - Enti gestori aree protette;
 - Direzione regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Lombardia¹;
- b) sono enti territorialmente interessati
 - Regione;
 - Province;

¹ Coordina la Sovrintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici e la Sovrintendenza per i Beni Archeologici (art. 20 DPR 173/2004);

- Comunità Montane;
 - c) contesto transfrontaliero
 - Svizzera – Cantoni
 - Regioni, Province confinanti
- I soggetti sopra indicati possono essere integrati a discrezione dell'autorità procedente.

3.4 Il pubblico

Definito alla lettera k), punto 2 degli Indirizzi generali, il pubblico comprende: una o più persone fisiche o giuridiche, secondo la normativa vigente, e le loro associazioni, organizzazioni o gruppi, che soddisfino le condizioni incluse nella Convenzione di Aarhus.

L'autorità procedente, nell'atto di cui al punto 3.2, d'intesa con l'autorità competente per la VAS, provvede a:

- individuare i singoli settori del pubblico interessati all'iter decisionale;
- definire le modalità di informazione e di partecipazione del pubblico.

Relativamente alle associazioni, organizzazioni o gruppi, in relazione al p/p, si ritiene opportuno:

- individuare tutte le realtà presenti nel territorio considerato a secondo delle loro specificità;
- avviare con loro momenti di informazione e confronto.

4. MODALITÀ DI CONSULTAZIONE, COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE

4.1 Finalità

Consultazione, comunicazione e informazione sono elementi imprescindibili della valutazione ambientale. Il punto 6.0 degli Indirizzi generali prevede l'allargamento della partecipazione a tutto il processo di pianificazione/programmazione, individuando strumenti atti a perseguire obiettivi di qualità.

La partecipazione è supportata da forme di comunicazione e informazione e dalla consultazione che si avvale della Conferenza di Valutazione.

Relativamente alla consultazione transfrontaliera valgono le indicazioni di cui al successivo punto 4.4.

4.2 Conferenza di Valutazione

Al fine di acquisire elementi informativi volti a costruire un quadro conoscitivo condiviso, per quanto concerne i limiti e le condizioni per uno sviluppo sostenibile e ad acquisire i pareri dei soggetti interessati, di cui al punto 3.3, è attivata la Conferenza di Valutazione.

L'autorità procedente, d'intesa con l'autorità competente per la VAS, convoca i soggetti competenti in materia ambientale e gli enti territorialmente interessati, ove necessario anche transfrontalieri, alla Conferenza di Valutazione.

La Conferenza di Valutazione è articolata in almeno due sedute:

- la prima, di tipo introduttivo è volta ad illustrare il documento di scoping (vedi punto 5.4) e ad acquisire pareri, contributi ed osservazioni nel merito;
- la seconda, è finalizzata a valutare la proposta di PPGR e del Rapporto Ambientale, esaminare le osservazioni ed i pareri pervenuti, prendere atto degli eventuali pareri obbligatori previsti (eventuale raccordo con Verifica di VIA e Valutazione di Incidenza).

Di ogni seduta della conferenza è predisposto apposito verbale.

4.3 Comunicazione e Informazione

Comunicazione e informazione caratterizzano il processo decisionale partecipato (PPGR e Valutazione ambientale) volto ad informare e coinvolgere il pubblico, di cui al punto 3.4.

L'autorità procedente, d'intesa con l'autorità competente per la VAS, nell'atto di cui al punto 3.2, definisce le modalità di informazione e di partecipazione del pubblico, di diffusione e pubblicizzazione delle informazioni.

4.4 Consultazione transfrontaliera

L'autorità procedente d'intesa con l'autorità competente per la VAS, in contesti transfrontalieri, provvede a trasmettere ai soggetti di cui al punto 3.3. lettera c) una copia integrale della proposta di PPGR e del Rapporto Ambientale, invitando ad esprimere il proprio parere entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della documentazione.

Qualora i soggetti transfrontalieri coinvolti intendano procedere a consultazioni, l'autorità procedente concede un congruo termine, comunque non superiore a novanta giorni, per consentire le consultazioni dei soggetti e del pubblico interessato. Nelle more delle consultazioni transfrontaliere ogni altro termine resta sospeso.

5. VALUTAZIONE AMBIENTALE (VAS) DEL PIANO PROVINCIALE DI GESTIONE RIFIUTI

5.1 Le fasi del procedimento

La VAS del PPGR è effettuata secondo le indicazioni di cui al punto 5.0 degli Indirizzi generali, come specificati nei punti seguenti e declinati nello Schema generale PPGR – VAS :

1. avviso di avvio del procedimento;
2. individuazione dei soggetti interessati e definizione modalità di informazione e comunicazione;
3. elaborazione e redazione del PPGR e del Rapporto Ambientale;
4. messa a disposizione;
5. convocazione conferenza di valutazione;
6. formulazione parere ambientale motivato;
7. adozione del PPGR;
8. deposito e raccolta osservazioni;
9. formulazione del parere ambientale motivato finale e approvazione finale;
10. gestione e monitoraggio.

5.2 Avviso di avvio del procedimento e definizione modalità di informazione e comunicazione

La Valutazione Ambientale VAS è avviata mediante pubblicazione dell'avvio del procedimento su WEB (vedi allegato 3) (fac simile E)

5.3 Individuazione dei soggetti interessati e definizione modalità di informazione e comunicazione

L'Autorità procedente, d'intesa con l'autorità competente per la VAS, con specifico atto formale (vedi il precedente punto 3.2) individua e definisce:

- i soggetti competenti in materia ambientale e gli enti territorialmente interessati, ove necessario anche transfrontalieri, da invitare alla conferenza di valutazione;
- l'autorità competente in materia di SIC e ZPS (vedi punto 3.1) se necessario;
- le modalità di convocazione della conferenza di valutazione, articolata almeno in una seduta introduttiva e in una seduta finale;
- i singoli settori del pubblico interessati all'iter decisionale;
- le modalità di informazione e di partecipazione del pubblico, di diffusione e pubblicizzazione delle informazioni.

5.4 Elaborazione e redazione del PPGR e del Rapporto Ambientale

Come previsto al punto 5.11 degli Indirizzi generali, nella fase di elaborazione e redazione del PPGR, l'autorità competente per la VAS collabora con l'autorità procedente nello svolgimento delle seguenti attività:

- individuazione di un percorso metodologico e procedurale, stabilendo le modalità della collaborazione, le forme di consultazione da attivare, i soggetti interessati, ove necessario anche transfrontalieri, e il pubblico;
- definizione dell'ambito di influenza del PPGR (*scoping*) e definizione delle caratteristiche delle informazioni che devono essere fornite nel Rapporto Ambientale;
- elaborazione del Rapporto Ambientale, ai sensi dell'allegato I della Direttiva;
- costruzione e progettazione del sistema di monitoraggio.

percorso metodologico procedurale

L'autorità procedente in collaborazione con l'autorità competente per la VAS definisce il percorso metodologico procedurale del PPGR e della relativa VAS, sulla base dello schema generale PPGR- VAS.

scoping – conferenza di valutazione (prima seduta)

L'autorità procedente in collaborazione con l'autorità competente per la VAS predispone un documento di scoping. Ai fini della consultazione il documento viene inviato ai soggetti individuati con l'atto formale reso pubblico, di cui al precedente punto 6.3, e presentato in occasione della prima seduta della conferenza di valutazione, occasione in cui si raccolgono osservazioni, pareri e proposte di modifica e integrazione.

Il documento di scoping contiene lo schema del percorso metodologico procedurale definito, una proposta di definizione dell'ambito di influenza del PPGR e della portata delle informazioni da includere nel Rapporto

Ambientale. Inoltre nel documento è necessario dare conto della verifica delle interferenze con i siti di Rete Natura 2000 (SIC e ZPS).

elaborazione del Rapporto Ambientale

L'autorità procedente d'intesa con l'autorità competente per la VAS elabora il Rapporto Ambientale.

Le informazioni da fornire, ai sensi dell'articolo 5 della Direttiva (Allegato I) , sono:

- a) illustrazione dei contenuti, degli obiettivi principali del PPGR e del rapporto con altri pertinenti p/p;
- b) aspetti pertinenti dello stato attuale dell'ambiente e sua evoluzione probabile senza l'attuazione del PPGR;
- c) caratteristiche ambientali delle aree che potrebbero essere significativamente interessate;
- d) qualsiasi problema ambientale esistente, pertinente al PPGR, ivi compresi in particolare quelli relativi ad aree di particolare rilevanza ambientale, quali le zone designate ai sensi delle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE;
- e) obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello internazionale, comunitario o degli Stati membri, pertinenti al PPGR, e il modo in cui, durante la sua preparazione, si è tenuto conto di detti obiettivi e di ogni considerazione ambientale.
- f) possibili effetti significativi sull'ambiente, compresi aspetti quali la biodiversità, la popolazione, la salute umana, la flora e la fauna, il suolo, l'acqua, l'aria, i fattori climatici, i beni materiali, il patrimonio culturale, anche architettonico e archeologico, il paesaggio e l'interrelazione tra i suddetti fattori;
- g) misure previste per impedire, ridurre e compensare nel modo più completo possibile gli eventuali effetti negativi significativi sull'ambiente dell'attuazione del PPGR;
- h) sintesi delle ragioni della scelta delle alternative individuate e una descrizione di come è stata effettuata la valutazione, nonché le eventuali difficoltà incontrate (ad esempio carenze tecniche o mancanza di know-how) nella raccolta delle informazioni richieste;
- i) descrizione delle misure previste in merito al monitoraggio;
- j) sintesi non tecnica delle informazioni di cui alle lettere precedenti.

La Sintesi non tecnica, richiesta alla precedente lettera j), è un documento di grande importanza in quanto costituisce il principale strumento di informazione e comunicazione con il pubblico. In tale documento devono essere sintetizzate / riassunte, in linguaggio il più possibile non tecnico e divulgativo, le descrizioni, questioni, valutazioni e conclusioni esposte nel Rapporto Ambientale.

proposta di PPGR e Rapporto Ambientale – conferenza di valutazione (seduta finale)

L'autorità procedente invia la proposta di PPGR e Rapporto Ambientale per la consultazione ai soggetti individuati con l'atto formale reso pubblico, di cui al precedente punto 6.3, i quali si esprimeranno nell'ambito della conferenza di valutazione.

5.5 Messa a disposizione (fac simile F)

L'autorità procedente mette a disposizione presso i propri uffici e su WEB la proposta di PPGR, il Rapporto Ambientale e la sintesi non tecnica, per trenta giorni.

L'Autorità procedente dà notizia dell'avvenuta messa a disposizione della proposta di PPGR mediante affissione all'Albo pretorio

L'autorità competente in collaborazione con l'autorità procedente, trasmette ai soggetti competenti in materia ambientale e agli enti territorialmente interessati, individuati al punto 5.3, il PPGR ed il Rapporto Ambientale al fine dell'espressione del parere, che deve essere inviato, entro quarantacinque giorni dalla messa a disposizione, all'autorità competente per la VAS e all'autorità procedente.

5.6 Convocazione conferenza di valutazione

La conferenza di valutazione è convocata dall'autorità procedente, d'intesa con l'autorità competente per la VAS, secondo le modalità definite nell'atto di cui al precedente punto 5.3.

La conferenza di valutazione deve articolarsi almeno in due sedute, la prima introduttiva e la seconda di valutazione conclusiva.

La prima seduta è convocata per effettuare una consultazione riguardo al documento di scoping predisposto al fine di determinare l'ambito di influenza del PPGR, la portata e il livello di dettaglio delle informazioni da includere nel Rapporto Ambientale, nonché le possibili interferenze con i Siti di Rete Natura 2000 (SIC e ZPS).

La conferenza di valutazione finale è convocata una volta definita la proposta di PPGR e Rapporto Ambientale. La documentazione è messa a disposizione ed inviata ai soggetti competenti in materia

ambientale e agli enti territorialmente interessati prima della conferenza. Se necessario alla conferenza partecipa l'autorità competente in materia di SIC e ZPS (vedi punto 3.1). Di ogni seduta della conferenza è predisposto apposito verbale.

5.7 Formulazione parere motivato (fac simile G)

Come previsto al punto 5.14 degli Indirizzi generali, l'autorità competente per la VAS, d'intesa con l'autorità procedente, alla luce della proposta di PPGR e del Rapporto Ambientale, formula il parere motivato, che costituisce presupposto per la prosecuzione del procedimento di approvazione del P/P.

A tale fine, sono acquisiti:

- il verbale della conferenza di valutazione, comprensivo eventualmente del parere obbligatorio e vincolante dell'autorità competente in materia di SIC e ZPS;
- i contributi delle eventuali consultazioni transfrontaliere;
- le osservazioni e gli apporti inviati dal pubblico.

Il parere ambientale motivato può essere condizionato all'adozione di specifiche modifiche ed integrazioni della proposta del PPGR valutato.

L'Autorità procedente, in collaborazione con l'Autorità competente per la VAS, provvede, ove necessario, alla revisione del piano alla luce del parere motivato espresso.

5.8 Adozione del PPGR e informazioni circa la decisione

L'autorità procedente adotta il PPGR e predispone la dichiarazione di sintesi (schema H), volta a:

- illustrare il processo decisionale seguito (schema metodologico procedurale di cui al precedente punto 5.4);
- esplicitare il modo in cui le considerazioni ambientali sono state integrate nel PPGR e come si è tenuto conto del Rapporto Ambientale e delle risultanze di tutte le consultazioni; in particolare illustrare quali sono gli obiettivi ambientali, gli effetti attesi, le ragioni della scelta dell'alternativa di PPGR e il sistema di monitoraggio;
- descrivere le modalità di integrazione del parere motivato nel PPGR;

Il parere ambientale motivato, il provvedimento di adozione e la relativa documentazione sono trasmessi in copia integrale ai soggetti interessati, se necessario transfrontalieri, che hanno partecipato alle consultazioni. Contestualmente l'autorità procedente provvede a dare informazione circa la decisione (fac simile I).

5.9 Deposito e raccolta delle osservazioni

L'autorità procedente in attuazione del punto 5.16 degli Indirizzi generali e dell'articolo 20 della l.r. 26/2003, provvede a:

- a) depositare presso i propri uffici e pubblicare su WEB (vedi allegato 3):
 - il PPGR adottato, corredato da Rapporto Ambientale, Sintesi non Tecnica e parere motivato;
 - la dichiarazione di sintesi;
 - il sistema di monitoraggio, come previsto al punto 5.18 degli Indirizzi generali;
- b) comunicare l'avvenuto deposito della proposta di PPGR ed il relativo Rapporto Ambientale ai soggetti competenti in materia ambientali e agli enti territorialmente interessati consultati;
- c) depositare la sintesi non tecnica in congruo numero di copie presso gli uffici dei Comuni, delle Province e delle Regioni il cui territorio risulti anche solo parzialmente interessato dal PPPGR o dagli effetti della sua attuazione, con indicazione del sito WEB e delle sedi ove può essere presa visione della documentazione integrale;
- d) dare notizia sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e su almeno due quotidiani locali.

Entro i termini previsti dalle specifiche norme di PPGR, e comunque non inferiori a quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione dell'avvenuto deposito, chiunque ne abbia interesse può prendere visione della proposta di PPGR e del relativo Rapporto Ambientale e presentare proprie osservazioni, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi.

5.10 Approvazione definitiva, formulazione parere motivato e dichiarazione di sintesi finale

Conclusa la fase di deposito e raccolta delle osservazioni, l'autorità procedente e l'autorità competente per la VAS esaminano e controdeducono le eventuali osservazioni pervenute e formulano il parere motivato e la dichiarazione di sintesi finale.

In presenza di nuovi elementi conoscitivi e valutativi evidenziati dalle osservazioni pervenute, l'autorità procedente provvede all'aggiornamento del P/P e del Rapporto Ambientale e dispone, d'intesa con l'autorità competente per la VAS, la convocazione di un'ulteriore conferenza di valutazione, volta alla formulazione del parere motivato finale (fac simile L).

In assenza di osservazioni presentate l'autorità procedente, d'intesa con l'autorità competente per la VAS, nella dichiarazione di sintesi finale attesta l'assenza di osservazioni e conferma le determinazioni assunte al punto 5.8.

Il provvedimento di approvazione definitiva del PPGR motiva puntualmente le scelte effettuate in relazione agli esiti del procedimento di VAS e contiene la dichiarazione di sintesi finale. (schema M).

Gli atti del PPGR sono:

- depositati presso gli uffici dell'autorità procedente e se previsto inviati agli enti sovraordinati (Regione, Provincia, ...);
- pubblicati sul BURL;
- pubblicati per estratto sul WEB (vedi allegato 3).

Gli atti del PPGR approvati (PPGR, Rapporto Ambientale, Sintesi non Tecnica), la Dichiarazione di sintesi finale e il provvedimento di approvazione definitiva devono essere inviati, in formato digitale, alla Regione Lombardia² (vedi allegato 3).

5.11 Gestione e monitoraggio

Nel caso di P/P gerarchicamente ordinati, il PPGR dà indicazioni ai successivi livelli per l'applicazione delle norme allo scopo di razionalizzare il procedimento e di evitare duplicazioni nella valutazione.

In questa fase, come previsto nel sistema di monitoraggio, vi sono le valutazioni periodiche dei possibili effetti significativi sull'ambiente delle eventuali varianti di PPGR che dovessero rendersi necessarie sotto la spinta di fattori esterni.

La gestione del PPGR può essere considerata come una successione di procedure di screening delle eventuali modificazioni parziali del PPGR, a seguito delle quali decidere se accompagnare o meno l'elaborazione delle varianti con il procedimento di VAS, salvo quanto specificato nella normativa vigente e nei modelli metodologici procedurali allegati alla presente delibera.

² Direzione Generale Territorio e Urbanistica - Struttura Valutazione Ambientale Strategica, via Sassetti, 32/2 – 20124 Milano

Schema generale PPGR - Valutazione Ambientale VAS

Fase del PPGR	Processo del PPGR	Valutazione ambientale VAS
Fase 0 Preparazione <i>autorità precedente</i>	P0. 1 Pubblicazione avviso su BURL, su un quotidiano locale e all'albo pretorio P0. 2 Incarico per la stesura del Piano Provinciale di Gestione dei Rifiuti Urbani e Speciali (PPGR) P0. 3 Elaborazione del documento programmatico	A0. 1 Incarico per la redazione del Rapporto Ambientale 2 Individuazione Autorità competente per la VAS
Fase 1 Orientamento <i>autorità precedente</i>	P1. 1 Orientamenti iniziali del PPGR, obiettivi generali, volontà dell'amministrazione P1. 2 Definizione schema operativo per lo svolgimento del processo di mappatura del pubblico e degli enti territorialmente interessati coinvolti P1. 3 Identificazione dei dati e delle informazioni a disposizione dell'Ente su Territorio e Ambiente	A1. 1 Integrazione della dimensione ambientale nel PPGR A1. 2 Definizione dello schema operativo per la VAS e mappatura del pubblico e dei soggetti competenti in materia ambientale coinvolti A1. 3 Verifica della presenza di Siti Rete Natura 2000 (sic/zps)
Conferenza di valutazione	avvio del confronto	
Fase 2 Elaborazione e redazione <i>autorità precedente</i>	P2. 1 Determinazione obiettivi generali P2. 2 Costruzione dello scenario "0" di riferimento per il PPGR (evoluzione del sistema attuale in assenza di pianificazione o misure correttive delle tendenze in corso) P2. 3 Definizione di obiettivi specifici, costruzione di alternative/scenari di sviluppo e definizione delle azioni da mettere in campo per attuarli P2. 3 Proposta PPGR	A2. 1 Definizione dell'ambito di influenza (scoping), definizione della portata delle informazioni da includere nel rapporto ambientale A2. 2 Analisi di coerenza esterna (confronto con gli obiettivi di ordine superiore: PRGR e L.r. 26/2003, normativa Nazionale ed europea) A2. 3 Stima degli effetti ambientali attesi A2. 4 Stima degli effetti sugli habitat e sulle specie di cui alla Direttiva 92/43 CEE e 79/409CEE A2. 5 Valutazione delle alternative di PPGR e scelta di quella più sostenibile, ovvero la soluzione che massimizza sia il raggiungimento degli obiettivi di Piano che la maggior tutela delle componenti naturalistiche/paesistiche. A2. 6 Analisi di coerenza interna (verifica della congruenza tra obiettivi e azioni) A2. 7 Progettazione del sistema di monitoraggio (costruzione del sistema degli indicatori) A2. 8 Studio di Incidenza delle scelte del piano sui siti di Rete Natura 2000 (se previsto) A2. 9 Proposta di Rapporto ambientale e sintesi non tecnica
	messa a disposizione e pubblicazione su web (trenta giorni) della proposta di P/P, di Rapporto Ambientale e sintesi non tecnica invio della documentazione ai soggetti competenti in materia ambientale e agli enti territorialmente interessati invio Studio di incidenza (se previsto) all'autorità competente in materia di SIC e ZPS	
Conferenza di valutazione	valutazione della proposta di PPGR e del Rapporto Ambientale Valutazione di incidenza (se prevista): acquisizione del parere obbligatorio e vincolante dell'autorità preposta	
Decisione	PARERE MOTIVATO predisposto dall'autorità competente per la VAS d'intesa con l'autorità precedente	
Fase 3	3.1 La Giunta Provinciale prende atto del PPGR, del Rapporto Ambientale e della Dichiarazione di sintesi	

Adozione	<p>3. 2 La Giunta Provinciale provvede a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • depositare presso i propri uffici (PPGR, corredato da Rapporto Ambientale, Sintesi non Tecnica e parere motivato, la dichiarazione di sintesi, il sistema di monitoraggio, come previsto al punto 5.18 degli Indirizzi generali); • inviare la proposta di PPGR e il Rapporto Ambientale ai soggetti competenti in materia ambientale e agli enti territorialmente interessati consultati; • depositare la sintesi non tecnica in congruo numero di copie presso gli uffici delle Province e delle Regioni il cui territorio risulti anche solo parzialmente interessato dal PPPGR o dagli effetti della sua attuazione • dare notizia sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e su almeno due quotidiani locali. 	
<i>autorità procedente</i>	3.3	Raccolta osservazioni (45 giorni)
	3.4	Il Consiglio provinciale adotta (PPGR, Rapporto Ambientale, Dichiarazione di sintesi finale)
	3.5	La provincia trasmette alla Regione Lombardia il PPGR, il Rapporto Ambientale, la Dichiarazione di sintesi per la verifica di congruità con il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti .
Approvazione <i>Regione Lombardia</i>	PARERE MOTIVATO FINALE	
	Verifica di congruità del PPGR e relativi atti con il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti e la relativa VAS	
	Acquisizione del parere della Commissione Consiliare competente	
	DGR di approvazione finale del PPGR (entro 90 giorni dal ricevimento)	
	Pubblicazione su BURL e su WEB	
Fase 4 Attuazione gestione <i>autorità procedente</i>	<p>P4. 1 Monitoraggio dell'attuazione del PPGR</p> <p>P4. 2 Monitoraggio dell'andamento degli indicatori previsti</p> <p>P4. 3 Attuazione di eventuali interventi correttivi</p>	A4. 1 Rapporti di monitoraggio e valutazione periodica

